

calcolate nei bilanci a cominciare dal 1872, non può certamente accettare una proposta che è ancora più ampia di quella che già faceva la Commissione. La Commissione proponeva che il carico della manutenzione incominciasse dal 1° gennaio 1870. Noi volemmo dilazionare al 1872 la spesa, perchè, durante la discussione dei provvedimenti finanziari, ci pareva non fosse opportuno di votare o stabilire delle spese nuove. Qui non veniamo a riconoscere diritti preesistenti; si tratta di spese perfettamente nuove; e, quantunque possa stare che queste strade già abbiano gli estremi per essere nazionali, pure esse non lo sono finchè non sia intervenuta la legge a dichiararle tali.

Quindi, mentre riconosco l'opportunità e, direi, la giustizia che, dal momento che la classificazione di strade nazionali ha luogo, da quell'epoca torni la relativa spesa a carico del Governo, non potrei consentire a dare una forza retroattiva alla legge; pregherei perciò la Commissione a voler modificare la sua proposta nel senso di non dare alla classificazione attuale una forza retroattiva.

BERTEA. (*Della Giunta*) Non credo che si possa dire esservi nell'articolo della Commissione l'idea d'effetto retroattivo, poichè siamo nel corso dell'anno 1870 e si tratta d'applicare appunto al bilancio del 1870 la relativa spesa. D'altronde la Camera deve ritenere che si tratta, come ha detto lo stesso onorevole ministro, d'un riconoscimento di diritti. Queste strade esistevano già fino dal 1865 quando fu promulgata la legge sui lavori pubblici, che determinò i caratteri che dovevano avere le strade per essere dichiarate nazionali. Se il Governo ammette ora d'aver disconosciuto il diritto che spettava già a queste strade fino dal 1865, non trovo ragione per cui si voglia lasciare ancora a carico d'una provincia una nuova spesa oltre quelle già sostenute nel tempo intermedio dal 1865 al 1870; quindi, a nome della Commissione, insisto perchè sia mantenuta l'applicazione di questa spesa al bilancio del 1870.

CARGANICO. Non vorrei trattenerne la Camera con una lunga discussione, poichè le ragioni esposte dall'onorevole Berteza fanno vedere come anche, accordandosi il pagamento delle spese dal 1° gennaio 1870, non si venga a dare alla legge un effetto retroattivo.

Accetterei la proposta della Commissione ma con una semplice riserva in favore di quegli eventuali diritti eventualmente discendenti a favore della provincia di Brescia, in virtù dei precedenti che corsero tra la deputazione provinciale ed il Governo. La provincia di Brescia assunse infatti di mantenere provvisoriamente quella strada sotto la promessa del Ministero, che sarebbe stata rimborsata, e mi rincrescerebbe che dovesse perdere un anno di sussidio, quantunque possa essere poca cosa, mentre è sempre doloroso rinunciare ai propri crediti, e massime poi quando le finanze provinciali sono tutt'altro che prospere, ma sibbene bisognevoli di essere confortate.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone che all'articolo 1 si faccia la seguente aggiunta:

« 7° Strada di San Marino. Dalla stazione ferroviaria di Rimini sino al confine di San Marino. »

L'onorevole relatore ha la parola per svolgere la sua aggiunta.

BERTEA. L'ha già svolta.

POSSENTI, relatore. Non ho più niente da dire dopo quelle poche parole che ho detto, e rimetto intieramente alla Camera di apprezzare la cosa.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il numero 7 testè letto.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

Ora metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1.

(La Camera approva.)

Veniamo all'articolo 2:

« Le suddette strade passeranno a carico dell'amministrazione dello Stato, a datare dal 1° gennaio 1870, e saranno ad esse applicate le disposizioni degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, restando perciò a carico delle provincie e dei comuni il pagamento delle opere eseguite prima della consegna, comprese le indennità per occupazioni ed espropriazioni. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prego la Commissione a non voler insistere nella sua modificazione. Essa comprende, come a me sia dolorosa necessità di Governo il dover combattere sempre queste spese, quando non hanno proprio una vera ragione nella legge. Il voler dare alla classificazione, che oggi facciamo, un effetto retroattivo è certamente, non solo pericoloso, ma anche di turbamento all'esercizio in corso.

Io quindi pregherei la Commissione di modificare il suo articolo, portando la data almeno al primo luglio del 1870.

POSSENTI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministero sono d'accordo di sostituire alla data del 1° gennaio quella del 1° luglio.

L'onorevole Carganico insiste nella sua proposta?

CARGANICO. Insisto almeno nella mia riserva.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta dell'onorevole Carganico, metto ai voti l'articolo 2 colla modificazione fatta dal Ministero d'accordo colla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. È data facoltà al Governo di riordinare e pubblicare per decreto reale un elenco generale delle strade riconosciute nazionali. »

L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io vorrei prendere occasione dalla disposizione generale di quest'articolo per sottoporre al Ministero una considerazione.

Egli ha veduto, anzi egli stesso vi ha cooperato,